

LA RESPONSABILITA' SANITARIA

A CURA: [Avv. Anna Berra](#)

STUDIO LEGALE 

LA GESTIONE DELLE VERTENZE E LA
RESPONSABILITÀ DELLE AZIENDE
SANITARIE:

CONSIDERAZIONI SULLA RIFORMA
CARTABIA, AZIONE DIRETTA DEL
TERZO E GESTIONE FONDO RISCHI



Sindrome della vittima
secondaria

Medicina difensiva

Aumento contenzioso
(Il business di far causa)

FATTORI A RISCHIO

COME PREVENIRE



FONTI DEL DIRITTO



- * **Art. 2043 c.c.** Risarcimento per fatto illecito (Responsabilità extracontrattuale)
- * **Art. 1218 c.c.** Responsabilità del debitore (Responsabilità contrattuale)
- * **Art. 1228 c.c.** Responsabilità per fatto degli ausiliari
- * **Dlgs 4 marzo 2010, n. 28:** Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
- * **Legge Balduzzi DL 13 settembre 2012, n. 158,** convertito con modificazioni nella L 8 novembre 2012, n. 189
- * **Legge Gelli-Bianco n. 24 dell'8 marzo 2017** (la solidarietà con regime giuridico distinto)
- * **Art. 5 Legge Gelli Bianco:** Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida
- * **Art. 7 Legge Gelli Bianco:** Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria
- * **Art. 8, comma 3, della legge Gelli Bianco:** Tentativo obbligatorio di conciliazione
- Riforma Cartabia pacchetto di riforme del sistema giudiziario italiano, attuato principalmente tramite il D.Lgs. 150/2022 (processo penale) e il D.Lgs. 149/2022 (processo civile)
- * **Decreto Ministeriale n. 232 del 15 dicembre 2023** Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative
- * **Art 696 bis c.p.c.** Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite
- * **Artt. 281-decies e seguenti c.p.c.** Procedimento semplificato
- * **Art. 590 sexies Codice Penale** Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario

ART. 1218 C.C. LA RESPONSABILITA' DEL DEBITORE



Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile

ART. 1228 C.C.
RESPONSABILITÀ PER
FATTO DEGLI AUSILIARI



Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro

ART. 590 SEXIES C.P. RESPONSABILITÀ COLPOSA PER MORTE O LESIONI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO



Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

EVOLUZIONE IN MATERIA



I fattori di rischio hanno spinto il legislatore ed i giudici di merito e di legittimità a valutare soluzioni che arginassero l'aumento delle controversie.

Dlgs 28 del 4.3.2010: la mediazione obbligatoria

Il Decreto legge Balduzzi n° 158 del 2012: il primo tentativo del nostro legislatore di regolamentare questa materia così complessa e delicata (abrogato dalla **Leggi Gelli**)

a.) l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve

b.) resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile (anche per il medico)

Leggi Gelli l. 8 marzo 2017, n. 24 introduce il doppio binario (responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale)



BREVI CENNI: LA RESPONSABILITA'

Responsabilità civile

La responsabilità civile riguarda i danni causati a terzi e comporta risarcimenti economici.

Responsabilità penale

La responsabilità penale implica sanzioni penali per violazioni delle leggi penali da parte dei medici.

Responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare riguarda il rispetto delle norme deontologiche e può portare a sanzioni professionali.



IL DOPPIO BINARIO



LA STRUTTURA SANITARIA

La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, continua a rispondere delle condotte dolose o colpose dei sanitari ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile

ESERCENTE PROFESSIONE MEDICA (SANITARIA)

Risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI

- Onere della prova e responsabilità contrattuale: Il paziente deve allegare il fatto e deve dimostrare il nesso causale tra condotta e danno, mentre l'onere di provare l'esatto adempimento ricade sulla struttura sanitaria
- Onere della prova e responsabilità extracontrattuale
- **Linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali:** Non sono uno "scudo" contro ogni ipotesi di responsabilità, ma vanno considerate uno strumento di indirizzo e di orientamento, la cui efficacia e forza precettiva dipendono dalla dimostrata "adeguatezza" alle specificità del caso concreto.
- **Art. 590 sexies Codice Penale:** La legge Gelli Bianco ha dato vita ad una fattispecie autonoma per i reati di omicidio e lesioni personali



PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI



- Art. 696 bis c.p.c. valida alternativa alla mediazione obbligatoria prevista all'art. 5 del Dlgs 28/2010 (Tribunale di Milano sentenza 97/2023)
- Procedimento semplificato: artt. 281-decies e ss c.p.c.
- Linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali: Non sono uno "scudo" contro ogni ipotesi di responsabilità, ma vanno considerate uno strumento di indirizzo e di orientamento, la cui efficacia e forza precettiva dipendono dalla dimostrata "adeguatezza" alle specificità del caso concreto.
- **Art. 590** sexies Codice Penale: La legge Gelli Bianco ha dato vita ad una fattispecie autonoma per i reati di omicidio e lesioni personali



Analisi di casi reali di responsabilità medica

Sentenza Tribunale di Varese n° 213/2025: Responsabilità della struttura per condotta colposa dei sanitari per mancato rispetto delle linee guida (caso post legge Gelli)

Sentenza Tribunale di Biella del 31.1.2025 – 32/2025: Esclusione della domanda per speciale difficoltà Quanto a tale ultima ipotesi, come detto, l'art. 3 della L. 24/2017 prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria operi anche in caso di medico scelto dal paziente ed anche ove non sia dipendente della struttura, avendo anche in ciò il legislatore recepito quanto già affermato dalla Suprema Corte, secondo cui "è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera di un medico. Ne' ad escludere tale responsabilità è idonea la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su professionista inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente"



Analisi di casi reali di responsabilità medica

Tribunale di Ascoli Piceno sentenza anno 2024:
Esclusione di responsabilità di una struttura e di un medico che ha compiuto una scelta omissiva corretta. Responsabilità addebitata ad una seconda struttura. (caso pre legge Gelli)

I soggetti passivi dell'azione risarcitoria



Struttura Sanitaria o operatore sanitario

Il paziente può agire sia contro la struttura sanitaria che contro il personale sanitario e contro le rispettive assicurazioni.



La Struttura Sanitaria unica convenuta

La Struttura Sanitaria può estendere il contenzioso anche al suo medico dandone avviso (pena decadenza dall'azione di rivalsa).

La Struttura Sanitaria può estendere il giudizio anche al medico (attenzione al grado di responsabilità)



ATTENZIONE: RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

La responsabilità professionale assicura cure sicure, efficaci e conformi agli standard etici.

D.M. n. 232/2023:
Regolamento recante la determinazione
dei requisiti minimi delle polizze
assicurative



7 ANNI DI ATTESA



Quadro normativo italiano post D.M. 232/2023

Requisiti minimi delle polizze assicurative

La forma *claims made*

La retroattività – La ultrattività

Obblighi formativi ECM Attenzione al raggiungimento del 70% (Art. 38 bis del d.l. 152/2021)

Sanitari operanti come liberi professionisti: l'assicuratore deve tenere indenne il professionista per i danni da questi colposamente cagionati a terzi in adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente dal sanitario con il paziente

Sanitari operanti, a qualsiasi titolo, presso una struttura: l'assicuratore deve tenere indenne il sanitario da tutte le azioni (di responsabilità amministrativa, surroga o rivalsa) esercitate nei suoi confronti dalla struttura (o dall'assicurazione stessa, in caso di azione diretta esercitata dal danneggiato nei confronti dell'assicurazione) per i danni cagionati con colpa grave dal sanitario stesso

Quadro normativo italiano post D.M. 232/2023

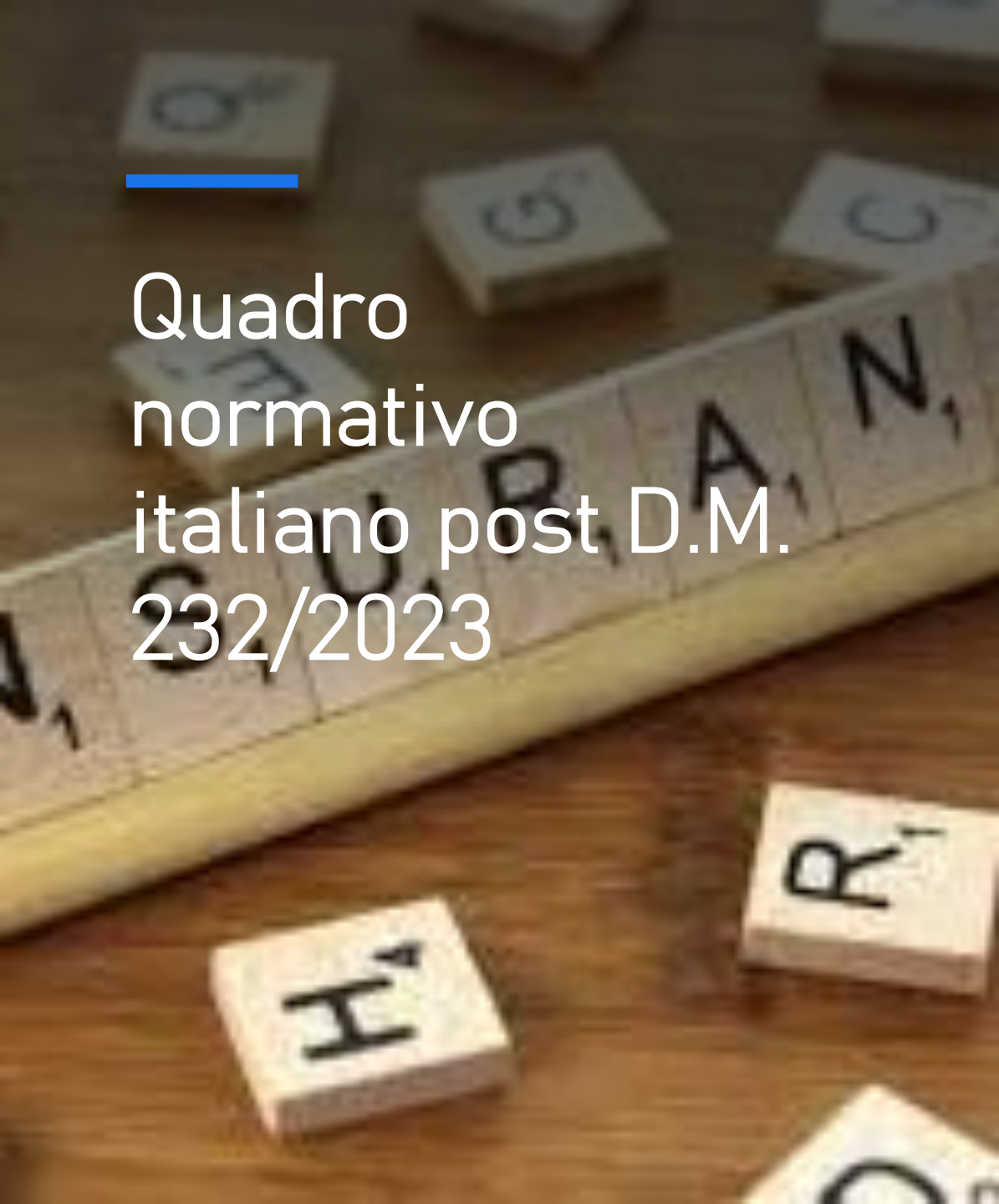
Azione diretta

la possibilità per il paziente danneggiato di chiamare subito in causa la compagnia assicuratrice (della struttura sanitaria o del medico) per essere risarcito direttamente da essa, naturalmente entro i limiti del massimale assicurato

L'autoritenzione - autoassicurazione del rischio

obbligo di istituire un fondo rischi (per le richieste potenziali di risarcimento) e un fondo riserva sinistri (per le richieste già pervenute), entrambi certificati da un revisore legale o dal collegio sindacale





Quadro normativo italiano post D.M. 232/2023

Obblighi della Struttura Sanitaria

La Legge Gelli sancisce che sulla struttura sanitaria grava l'obbligo di stipulare un'assicurazione "(...) da un lato per la responsabilità civile verso i terzi, sia per errori commessi propriamente dalla struttura, come quelli derivanti da carenze organizzative e o strutturali, sia per la malpractice dei propri medici, (...) e dall'altro per la responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria. (...).

Ulteriori previsioni:

Trasparenza: sancisce l'obbligo di pubblicare sul sito internet di ogni struttura sanitaria i dati relativi ai risarcimenti pagati nell'ultimo quinquennio. Trattasi invero di lex imperfecta, dunque priva di sanzioni

Fascicolo sanitario: l'accesso alla propria documentazione sanitaria entro 7 giorni dalla richiesta, con preferenza per il rilascio dei documenti in formato elettronico

Gestione del rischio clinico e prevenzione degli errori



Ruolo delle linee guida e buone pratiche cliniche

Importanza delle linee guida

Le linee guida supportano l'attività medica garantendo un approccio uniforme e basato su evidenze scientifiche.

Conformità agli standard di cura

Seguire le linee guida assicura che le cure siano conformi agli standard riconosciuti a livello internazionale.

Riduzione del rischio legale

L'adozione di buone pratiche cliniche aiuta a limitare il rischio di contenziosi medici e migliorare la sicurezza del paziente.





Ruolo dell'assicurazione professionale

Protezione finanziaria

L'assicurazione professionale protegge il medico dai rischi economici causati da richieste di risarcimento danni.

Importanza dell'assicurazione

Essa è uno strumento essenziale per garantire la sicurezza lavorativa e professionale del medico.

Conclusione

Conoscenza legale ed etica

La responsabilità medica implica una comprensione dettagliata delle norme legali ed etiche che regolano la pratica sanitaria.

Applicazione pratica

L'applicazione attenta delle conoscenze legali ed etiche assicura cure sicure e la tutela del paziente

Proteggere il proprio patrimonio

Una polizza assicurativa costantemente rinnovata preserva non solo il patrimonio del medico, ma anche la sua integrità psicofisica.

Avv. Anna Berra



MAGENTA

Piazza Parmigiani 2

segreteria@bcstudiolegale.com

MILANO

Via Domenico Cimarosa 3

info@bcstudiolegale.com